

ETICA DEL TERAPEUTA ASCA

Il presente codice etico (CE), è parte integrante delle Condizioni Generali (CGATH) della Fondazione ASCA.

1. Il praticante deve rispettare le leggi e le disposizioni federali e cantonali sulla sanità pubblica, che regolano le discipline terapeutiche riguardanti la medicina complementare e alternativa. Egli deve svolgere la sua attività professionale in modo attento e coscienzioso.
2. Il praticante deve svolgere la sua attività rispettando la vita, la dignità, l'integrità e la libertà dell'essere umano. Deve proteggere la salute ed il benessere dei pazienti sia durante le terapie individuali che quelle di gruppo. L'interesse del paziente è prioritario.
3. Il praticante deve informare i pazienti sui metodi, le caratteristiche e i limiti della terapia. Il praticante non deve pregiudicare, in nessun modo, la scelta del suo paziente di consultare un altro professionista della salute.
4. Il praticante deve mettere in mostra i suoi diplomi e le autorizzazioni per la pratica che attestino la sua competenza. La stessa cosa vale per le tariffe degli onorari.
5. Il praticante deve applicare esclusivamente i metodi e le tecniche per la quale è stato formato e per le quali è in possesso di un'autorizzazione. Egli si preoccupa del mantenimento e del miglioramento delle competenze professionali al fine di garantire delle cure di qualità.
6. Il praticante e il suo personale devono sempre mantenere un'igiene perfetta dei locali e delle installazioni utilizzate.
7. Il praticante deve, su richiesta dell'assicurazione, fornire loro le informazioni utili concernenti le terapie praticate. Deve inoltre tenere un incarto, che includa l'anamnesi e la natura delle cure fornite ai propri pazienti.

I trattamenti forniti a membri della propria famiglia (coniuge e figli) non danno diritto ad un onorario.
8. Il praticante deve rispettare il segreto professionale e non può dare informazioni a terzi senza il consenso esplicito del paziente. Egli si astiene dall'intervenire in faccende private riguardanti i pazienti.
9. Durante lo svolgimento della sua attività, il praticante deve cercare di stabilire un rapporto di fiducia reciproca con il paziente ed evitare ogni tipo di atto emotivo. Egli deve incoraggiare e sostenere il cliente a farsi carico della propria salute e adottare uno stile di vita adeguato.
10. Su richiesta del paziente, il praticante può collaborare con i propri familiari o altre persone di fiducia che possano aiutare la guarigione del paziente. Se il bene del paziente lo richiede, il praticante gli può consigliare di consultare un altro professionista della salute.
11. Il praticante non deve, in modo diretto o indiretto, promettere al paziente risultati riguardanti la sua guarigione.
12. Il praticante, in caso di patologie gravi o di incidente, non può e non deve intervenire al posto di un medico.
13. Il praticante non deve, in nessun caso, sopprimere, sostituire, sospendere, o interrompere un trattamento prescritto dal medico. In caso di dubbio riguardante il trattamento medico o

dettagli sulle condizioni di salute del paziente, il praticante si deve informare presso il medico responsabile, prima di iniziare con una terapia.

14. Il praticante non deve assolutamente esprimere il suo giudizio davanti al paziente o a terzi per quel che riguarda una diagnosi o un trattamento applicato da altri professionisti.
15. Il praticante si impegna a rispettare le presenti direttive del codice etico (CE) della Fondazione ASCA per il riconoscimento e lo sviluppo delle terapie alternative e complementari. Nel caso in cui il codice etico non venisse rispettato, il praticante si espone alle sanzioni previste nelle condizioni generali di aggregazione dei terapeuti (CGATh).

Il Consiglio della Fondazione ASCA, gennaio 2010.

Il presente codice etico è una traduzione dal francese. In caso di controversie è decisivo il testo originale in francese.